

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967

(62<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca » (1557) (D'iniziativa del senatore Vallauri); « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (1643) (D'iniziativa del senatore Angelilli) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 779, 782  
Valsecchi, relatore . . . . . 780

« Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico » (2077) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 775, 776, 777, 778, 779  
ANGELINI . . . . . 776, 777, 778  
BOCCASSI . . . . . 777, 778, 779  
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . . 777, 779  
CELASCO, relatore . . . . . 776, 777, 778, 779  
MACAGGI . . . . . 779  
PEZZINI . . . . . 776, 778  
VARALDO . . . . . 776  
ZANE . . . . . 779

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Beltoni, Boccassi, Borrelli, Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico » (2077)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico ».

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

62ª SEDUTA (10 maggio 1967)

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente sono stati approvati tutti gli articoli del disegno di legge, ad eccezione dell'articolo 1 e degli articoli aggiuntivi 1-bis, 7-bis, 7-ter e 9-bis, il cui esame è stato sospeso per un migliore approfondimento.

All'articolo 1 il senatore Bitossi ha proposto un emendamento tendente a far sì che dell'assicurazione malattia possano beneficiare tutti i sacerdoti non più in attività di esercizio religioso, indipendentemente dal particolare trattamento di quiescenza di cui fruiscono. Tale emendamento era condiviso dalla Commissione nella sua sostanza, con riserva tuttavia di una migliore formulazione.

**C E L A S C O**, *relatore*. Ritengo che l'emendamento proposto dal collega Bitossi possa trovare accoglimento mediante una modifica del primo comma dell'articolo, sostituendo alle parole « ai ministri di culto acattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580 » le altre « ai ministri di culto delle altre confessioni religiose, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580 ».

**A N G E L I N I**. Non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento del relatore, però mi preme ricordare ai colleghi che, con il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, l'Unione delle comunità israelitiche fu riconosciuta « Corpo morale », come afferma l'articolo 35 del decreto medesimo, mentre l'articolo 62 stabiliva: « Ai rabbini capi, ai vice rabbini capi, ai funzionari di culto, ai maestri di religione, agli impiegati, ai salariati e alle loro famiglie deve essere assicurato... un adeguato trattamento di quiescenza, il quale in ogni caso non deve essere inferiore a quello spettante a norma di legge agli impiegati degli enti locali ». Inoltre, una legge successiva ha stabilito che i ministri di culto israelita, comprese le loro famiglie, i salariati, eccetera, debbono essere iscritti agli istituti di previdenza dello Stato; cioè, come i dipendenti degli enti locali, all'INADEL. Ora io non so se tale norma abbia avuto attuazione pratica; comunque è chiaro che la legge, sin

dal 1930, assicura ai ministri di culto israelita ed alle loro famiglie il trattamento di quiescenza, e successivamente ha concesso loro anche l'assistenza di malattia.

**P E Z Z I N I**. Neanche io ho motivo di dissentire dalla proposta del relatore, che ci permette di superare ogni eventuale dubbio sulla materia.

**V A R A L D O**. Io vorrei osservare al collega Angelini che il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame stabilisce l'inapplicabilità della disposizione di cui al comma precedente, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che esplicano un'attività lavorativa per la quale sia prevista l'iscrizione obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie.

**A N G E L I N I**. Come ho già detto, ho voluto solo ricordare che lo Stato italiano ha da tempo provveduto anche per i ministri di culto acattolico.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

I senatori Boccassi, Caponi, Samaritani, Trebbi, Brambilla, Fiore, Bitossi e Bera hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo 1-bis:

« Per i familiari viventi a carico s'intendono:

- a) il coniuge semprechè non abbia redditi propri superiori a lire 220.000 annue;
- b) figli legittimi, adottivi, affiliati, gli esposti regolarmente affidati, nonchè i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età inferiore agli anni 18, ovvero di età superiore se inabili al lavoro. Il limite di

età è elevato a 21 anni per i figli che frequentano una scuola non universitaria e a 26 anni per i figli che frequentano un corso di studio universitario;

c) i fratelli, le sorelle e i nipoti entro i limiti e alle condizioni previste per i figli quando il loro padre sia morto o invalido o li abbia abbandonati;

d) i genitori, semprechè abbiano superato i 60 anni di età il padre ed i 55 la madre e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro e semprechè non abbiano redditi propri superiori a lire 220.000 annue;

e) i nonni e i bisnonni entro i limiti e alle condizioni previste per i genitori.

Sono escluse dal computo dei redditi di cui al precedente comma le pensioni di guerra dirette e indirette, nonché le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e le rendite da infortunio e da malattia professionale anche se erogate ai superstiti ».

**B O C C A S S I** . L'articolo è dettato dall'esigenza di stabilire con esattezza quali familiari del clero debbano ritenersi a carico, al fine di evitare qualunque sperequazione di trattamento tra i familiari del clero e quelli dei lavoratori. L'elenco dei familiari del clero per i quali deve corrispondersi l'assistenza è stato quindi inserito in questo articolo, secondo i criteri vigenti per l'erogazione degli assegni familiari. È noto infatti che attualmente i lavoratori hanno diritto all'assistenza INAM per i familiari solo nel caso che per costoro percepiscano gli assegni.

**A N G E L I N I** . A mio avviso l'articolo non ha ragione di essere, in quanto anche in questo caso si dovranno seguire le norme di carattere generale.

**C E L A S C O** , *relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo, appunto per il fatto che dobbiamo seguire sempre un criterio di uniformità. Approvandolo, l'INAM dovrebbe applicare disposizioni particolari per una categoria molto modesta.

**B O C C A S S I** . Quali sono le norme di carattere generale in materia?

**C E L A S C O** , *relatore*. Per chi è in attività di servizio si seguono le norme riguardanti gli assegni familiari; per i pensionati le norme della legge n. 682 del 4 agosto 1955, che specifica quali familiari debbano essere considerati a carico.

**C A L V I** , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario per lo stesso motivo indicato dal relatore.

**B O C C A S S I** . Dopo la precisazione del relatore non ho motivo di insistere nell'emendamento.

**P R E S I D E N T E** . I senatori Boccassi, Caponi, Samaritani, Trebbi, Brambilla, Fiore, Bitossi e Bera hanno proposto un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 7, da noi già approvato. Ne do lettura:

« I lavoratori dipendenti da terzi, i lavoratori autonomi e i pensionati, aventi comunque un duplice titolo all'assistenza di malattia da parte di Istituti, Enti o Casse che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione contro le malattie, hanno diritto di optare a favore dell'assistenza di miglior favore.

La facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto congiuntamente agli Istituti, Enti o Casse interessati.

Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata per l'anno successivo, qualora non venga revocata entro il 30 novembre.

L'esercizio dell'opzione è operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini dell'assistenza di malattia, del soggetto che ha esercitato l'opzione.

I rapporti economici derivanti per effetto delle opzioni previste nei commi precedenti saranno, tra gli Istituti, Enti o Casse di malattia, annualmente definiti forfetariamente mediante convenzioni, tenuto conto al riguardo del numero delle opzioni e del costo medio unitario per assistibile

rilevato per l'esercizio precedente dagli Istituti, Enti o Casse interessati ».

**B O C C A S S I .** Anche a nome dei colleghi, dichiaro di non insistere.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Boccassi, Caponi, Samaritani, Trebbi, Brambilla, Fiore, Bitossi e Bera hanno proposto un altro articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 7. Ne do lettura:

« Il limite di età stabilito alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è elevato a 21 anni per i figli che frequentano una scuola non universitaria e a 26 anni per i figli che frequentano un corso di studi universitario.

L'assistenza di malattia di cui alle leggi 18 gennaio 1952, n. 35, e 19 gennaio 1955, n. 25, è estesa a favore dei familiari viventi a carico dei lavoratori addetti ai servizi domestici familiari nonchè a favore dei familiari viventi a carico degli apprendisti.

Per i familiari viventi a carico dei lavoratori addetti ai servizi domestici familiari si intendono quelli indicati all'articolo 1-*bis* della presente legge.

Per familiari viventi a carico degli apprendisti s'intendono quelli per i quali l'apprendista percepisce gli assegni familiari.

All'onere derivante all'INAM del presente articolo si fa fronte mediante un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni ».

**B O C C A S S I .** Siamo stati mossi a formulare l'articolo aggiuntivo dalla necessità di evitare che, per effetto del disegno di legge in discussione, il clero venga a godere di un trattamento di malattia superiore a quello di cui godono particolari categorie di lavoratori. A tale scopo proponiamo che per tutti sia elevato il limite d'età per la corresponsione dell'assistenza di malattia ai figli che frequentino corsi di studi; e, inoltre, che il trattamento di cui godranno i familiari del clero sia esteso anche ai familiari a carico dei lavoratori addetti ai servizi domestici e degli apprendisti, cioè a tutti coloro i quali erano esclusi dall'assistenza INAM.

Per quanto riguarda l'onere previsto dall'attuazione di tale norma, esso è senz'altro esiguo, data la modestia delle modifiche che si propongono; è stato infatti valutato in 500 milioni all'anno.

Mi si potrà obiettare che in questo modo l'oggetto del disegno di legge viene in parte ad essere modificato, inserendosi in esso norme che riguardano alcune categorie di lavoratori e di pensionati non appartenenti al clero. Questo è vero; ma non è la prima volta che provvedimenti di legge rechino norme riguardanti categorie diverse da quelle cui si riferiscono: tanto per fare un esempio, vedasi la legge del 1963 in favore dei lavoratori agricoli.

**P E Z Z I N I .** A prescindere dalla sostanza dell'emendamento, vorrei far notare che la maggiore spesa implicata rappresenta un ostacolo pregiudiziale, considerato il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto per esse non si indica una fonte di copertura.

**A N G E L I N I .** Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo aggiuntivo, anche in questo caso la norma di carattere generale dovrebbe valere per tutti.

Circa l'estensione delle provvidenze previste per i familiari del clero anche ai familiari di altri lavoratori a carico, osservo che veramente si tratta di categorie non omogenee, per cui non possono essere comprese nel presente provvedimento.

**B O C C A S S I .** Il fatto che i familiari del clero debbano godere di un trattamento negato ai familiari dei lavoratori addetti ai servizi domestici e degli apprendisti rappresenta una grossa ingiustizia!

**C E L A S C O , relatore.** Anch'io sono contrario: per ragioni di carattere generale prima di tutto, e poi per la questione dell'onere cui ha accennato il collega Pezzini. Oltretutto, mi risulta che si trova in fase di avanzato studio un provvedimento riguardante i familiari a carico degli addetti ai servizi domestici: sarebbe quindi il caso di soprassedere in attesa che esso venga sottoposto all'esame del Parlamento, anche

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

62ª SEDUTA (10 maggio 1967)

perchè in fondo l'argomento è estraneo alla nostra odierna discussione.

**Z A N E**. Ritengo che l'articolo proposto dal collega Boccassi non possa neanche essere messo ai voti, dato il riferimento all'articolo 1-bis, ritirato dal proponente. Vi è una preclusione, almeno per quella parte.

**B O C C A S S I**. Allora dichiaro di ritirare il terzo comma, che reca appunto il riferimento all'articolo 1-bis.

**C A L V I**, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo, confermando però quanto annunciato dal relatore circa la prossima presentazione di un disegno di legge riguardante i familiari dei lavoratori addetti ai servizi domestici.

Inoltre, l'onere che l'emendamento comporterebbe sarebbe superiore ai 500 milioni, e questo è per noi un ulteriore motivo di opposizione.

**B O C C A S S I**. Prendo atto di quanto è stato detto circa la prossima presentazione di un disegno di legge riguardante i familiari dei lavoratori domestici.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai colleghi Boccassi ed altri.

*(Non è approvato).*

Il senatore Macaggi ha proposto il seguente articolo 9-bis:

« Per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica si provvede all'applicazione della presente legge seguendo le modalità previste dall'articolo 20 della legge 5 luglio 1961, n. 580.

Con tale procedura viene fissata altresì la decorrenza dell'obbligo assicurativo e sono indicati, eventualmente, gli enti di tali confessioni religiose di cui l'INAM può avvalersi, mediante apposite convenzioni, per l'erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5 della presente legge ».

**C E L A S C O**, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento, per la parte in cui esso consente la stipulazione di convenzioni con enti che provvedono all'assistenza per i ministri di culto di confessioni diverse da quella cattolica.

In caso di accoglimento, la norma dovrebbe essere trasferita, in sede di coordinamento, all'articolo 5.

**M A C A G G I**. Sono d'accordo.

**B O C C A S S I**. Siamo favorevoli all'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Macaggi, limitatamente alla parte che concerne la possibilità per l'INAM di stipulare convenzioni con enti che provvedono all'assistenza per i ministri di culto di religioni diverse da quella cattolica, con l'intesa che in sede di coordinamento il suo contenuto verrà trasferito all'articolo 5.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Vallauri: « Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca » (1557) e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola marittima e delle acque interne » (1643)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca », d'iniziativa del senatore Vallauri; e: « Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recan-

te provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne», d'iniziativa del senatore Angelilli.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

**V A L S E C C H I**, *relatore*. Allo scopo di modificare e di integrare la legge che nel 1958 ha sancito alcune provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, sono stati presentati tre disegni di legge: due sono quelli oggi al nostro esame; ed il terzo, assegnato alla nostra Commissione in sede referente ma non ancora iscritto all'ordine del giorno, è stato presentato il 13 scorso dal senatore Bonaldi e riguarda i pescatori autonomi.

Sollecitati dallo stato di insoddisfazione e di necessità dei beneficiari delle provvidenze stabilite dalla legge del 1958 i senatori Vallauri ed Angelilli hanno presentato i due disegni di legge in discussione, i quali si propongono: il primo di semplificare la procedura relativa all'accertamento del socio di cooperativa al fine della corresponsione degli assegni familiari; il secondo di meglio disciplinare l'erogazione degli stessi assegni e di apportare al testo legislativo vigente quelle integrazioni e modifiche che otto anni di applicazione della norma suggeriscono, perchè i diritti in essa stabiliti siano quell'atto di umana solidarietà che il legislatore nel 1958 ha ritenuto doveroso ed urgente riconoscere ad una categoria benemerita e più di ogni altra in condizione di estremo bisogno.

Ciò premesso, allo scopo di chiarire che il disegno di legge del senatore Vallauri può considerarsi assorbito da quello a firma del senatore Angelilli, mi limiterò ad esporre brevemente le ragioni che hanno provocato l'iniziativa del senatore Angelilli, le finalità e la portata della stessa, e i motivi per i quali ritengo di poter proporre l'approvazione del disegno di legge.

Per meglio renderci conto delle lacune che le cooperative di pescatori e le loro Associazioni nazionali di rappresentanza, riconosciute giuridicamente, rilevarono dall'indomani dell'approvazione della legge numero 250 del 1958, è opportuno rifarci alla situazione nella quale la legge stessa è maturata ed alle circostanze — a volte obiettive anche se limitate nel tempo — che hanno influenzato gli istituti ai quali è demandata la corretta applicazione della legge.

Il diritto dei soci delle cooperative a percepire gli assegni familiari è stato sancito per la prima volta dal regio decreto 11 luglio 1937, n. 1239, confermato poi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Se, da un lato, questa erogazione è stata provvidenziale per molti lavoratori, da un altro ha stimolato la costituzione di parecchie cooperative — fenomeno comune a vari settori produttivi — il cui scopo fondamentale era quello di creare le condizioni volute dai citati decreti per beneficiare delle prestazioni previdenziali e mutualistiche negli stessi previste senza bisogno di assolvere ad altri fini statutarî.

Il fatto è stato avvertito dal Ministero del lavoro, il quale ha cercato di porvi rimedio con una normativa che dettava le condizioni al concomitante verificarsi delle quali era subordinato il diritto all'erogazione degli assegni familiari. Nel settore della pesca la disposizione andò ancora più in là: infatti nel 1949 l'erogazione degli assegni fu sospesa per parecchi mesi e ripresa solo più tardi, dopo una lunga e laboriosa inchiesta condotta dagli ispettorati del lavoro; e da allora, per il pescatore, gli assegni familiari diventarono un diritto sempre conteso, spesso negato.

In questo clima maturarono tre proposte di legge, le quali, pur avendo ottenuto la procedura d'urgenza il 3 dicembre 1954, furono discusse solo nel gennaio 1958 dalla Camera e il 7 marzo dello stesso anno dal Senato, pochi giorni prima, cioè, che si sciogliesse la seconda legislatura: decisione affrettata, che è andata a tutto danno della organicità e della chiarezza del testo legislativo.

Infatti, nonostante la legge abbia costituito commissioni apposite, a livello delle Amministrazioni provinciali e dei Compartimenti marittimi, con il compito di accertare il carattere di professionalità del mestiere esercitato dal pescatore, da parte degli istituti previdenziali e mutualistici si è continuato e si continua tuttora ad effettuare duplici ispezioni e sopralluoghi ai quali, anche se apparentemente gli stessi non vengono disposti in contraddittori con il parere espresso dalle citate commissioni, succedono frequentemente lunghe sospensioni nell'erogazione degli assegni familiari e, a volte, addirittura ricorsi in sede giudiziaria.

Ma c'è ancora di più: mentre per le categorie cui i pescatori associati in cooperativa sono equiparati agli effetti previdenziali e mutualistici sono stati decisi in circostanze diverse sensibili miglioramenti, i pescatori sono rimasti ancorati alla legge del 1958, nella quale non è previsto alcun automatico adeguamento.

Ecco, pertanto, quanto si propone il disegno di legge n. 1643 presentato dal senatore Angelilli: completare le provvidenze sancite dalla legge n. 250, rendendo le stesse più adeguate e rispondenti alle effettive necessità dei pescatori; definire i soggetti della legge con un testo che non lasci possibilità ad incerte interpretazioni o provochi, nel perdurare del dubbio, disposizioni ministeriali limitative delle provvidenze stabilite dalla legge od ostative allo sviluppo dell'organizzazione societaria; in altri termini equiparare, fin dove ciò è possibile, il trattamento previdenziale e mutualistico erogato al pescatore associato in cooperativa al trattamento applicato nel settore industriale.

A queste finalità è indirizzato il disegno di legge in esame, il quale, come è chiaramente riassunto nella relazione che lo accompagna, si propone di:

a) definire chi può e deve essere riconosciuto pescatore di mestiere e socio di cooperativa e attribuire la competenza di detto riconoscimento alle sole commissioni previste dagli articoli 3 e 6 della legge numero 250 (articolo 1);

b) elevare il numero dei rappresentanti delle cooperative nelle commissioni sedenti presso le Amministrazioni provinciali e presso i Compartimenti marittimi, per favorire la partecipazione alle stesse di tutte le associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, elevandone nel contempo da due a quattro anni la durata, per garantire la necessaria continuità degli indirizzi cui le Commissioni si ispirano nell'assolvimento dei compiti loro demandati (articoli 2 e 5);

c) stabilire la corresponsione ai componenti delle commissioni di un gettone di presenza, anche se sarà di modesto ammontare, ad evitare che i componenti stessi debbano sopportare in proprio le spese necessarie alla partecipazione alle riunioni delle Commissioni, la cui funzionalità è a volte compromessa proprio dal mancato rimborso degli oneri di viaggio (articoli 2 e 5);

d) precisare i termini entro i quali il pescatore può proporre ricorso avverso le deliberazioni assunte ai vari gradi dalle citate commissioni; precisazione tanto più necessaria in quanto nel corso dell'anno i pescatori si spostano in diverse località, fra loro distanti (articolo 4);

e) elevare da 25 a 26 il numero delle giornate mensili di assegni familiari (articolo 6, primo comma).

È qui appena il caso di osservare che il pescatore autonomo, pur esercitando la pesca nelle stesse acque e con gli stessi attrezzi del pescatore associato, gode di benefici che questo non ha: 26 quote giornaliere di assegni familiari nel mese, garantite con un minimo di 14 giorni lavorativi, indennità di disoccupazione, la stessa erogazione che l'INAM fa ai suoi iscritti del settore industria: ci troviamo di fronte, cioè, ad una evidente sperequazione ai danni del pescatore socio di cooperativa;

f) equiparare, in caso di malattia, le prestazioni erogate ai pescatori a quelle previste per il settore industria (articolo 6, secondo comma);

g) determinare in lire 500 giornaliero il salario medio convenzionale, sul quale de-

vono essere corrisposti i contributi agli istituti assicuratori;

h) riaprire il termine entro il quale sono proponibili le domande di riscatto per periodi non coperti da assicurazione obbligatoria (articolo 8).

La mancanza di tempestive notizie e di capillari contatti tra i pescatori ed i loro paesi di residenza non hanno consentito a un certo numero dei medesimi di conoscere la data entro la quale dovevano essere presentate le domande di riscatto di pensione di cui all'articolo 17 della legge n. 250: di qui la reiezione di molte domande presentate alle varie commissioni.

La riapertura dei termini, del resto, non è una novità, perchè in circostanze diverse si è già legiferato in tal senso per i soggetti all'assicurazione generale obbligatoria.

Tradurre in termini economici le conseguenze delle suesposte modifiche ed integrazioni è possibile. Tenuto presente che il numero dei soggetti della legge ascende a circa 20.000, e fatto riferimento al costo affrontato dall'INPS e dall'INAM per un dipendente del settore industria — cui il pescatore verrebbe ad essere equiparato, dedotto il costo delle prestazioni attuali — si potrebbe, con molta approssimazione, calcolare che l'onere complessivo annuale non può superare i 200-250 milioni.

Tale somma è largamente contenuta in quella stanziata, quale concorso dello Stato previsto dagli articoli 10 e 11 della legge che si intende modificare ed integrare, nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: stanziamento che dal 1958 in avanti non è stato utilizzato che in parte.

I motivi che hanno suggerito le modifiche illustrate e le finalità cui le stesse tendono — ed il loro fine è altamente sociale — sono di per sè sufficienti per portare ad una approvazione del disegno di legge. Ma aggiungerò di più: la sua approvazione costi-

tuisce la riparazione ad una discriminazione fatta ai danni dei pescatori della piccola pesca. Inoltre, in un momento come l'attuale, nel quale si registra un esodo che nemmeno la stessa agricoltura registra in tali dimensioni (15 per cento circa all'anno negli ultimi cinque anni) è necessario dare uno stimolo a questa attività, la cui insufficienza, tradotta in cifre, si riflette in 60 miliardi annui di importazione di pesce.

Perciò, approvando il disegno di legge numero 1643 avremo anche contribuito a dare al nostro processo produttivo uno stimolo di incremento, e al movimento cooperativo un incentivo a potenziarsi e a maggiormente svilupparsi, liberato dalle difficoltà che gli oppongono le norme della legge 13 marzo 1958, n. 250.

Debbo aggiungere che il Ministero della marina mercantile, con una nota del 3 agosto 1966, ha dato parere del tutto positivo sulle norme in esame; ma, viceversa, la Commissione finanze e tesoro del Senato si è espressa negativamente, ritenendo manchi la copertura finanziaria. Io mi sono allora permesso di conferire col Presidente Bertone, per fargli presente che tale copertura sarebbe largamente assicurata dagli stanziamenti previsti nel bilancio del lavoro a favore della piccola pesca e sollecitare quindi un nuovo parere; ma fino ad oggi nulla ci è pervenuto. Sono quindi costretto a chiedere un rinvio della discussione, in attesa del suddetto nuovo parere.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del relatore rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari